

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente

TRA

_____ in liquidazione (_____), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché

_____, elettivamente domiciliati in _____ alla via _____ presso lo studio dell'avv. V _____ dal quale sono rappresentati e difesi

OPPONENTI

E

_____, in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante il _____ nonché _____ rappresentata da _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in _____, alla via _____, presso lo studio dell'avv. _____ con l'avv. _____ dal quale sono rappresentate e difese

OPPOSTA e INTERVENTRICE VOLONTARIA

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti reiteravano le conclusioni e le istanze svolte in corso di causa.



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto regolarmente e tempestivamente notificato
in liquidazione nonché han-
no proposto opposizione avverso il D.I. n. del 15-01-2018
emesso dal Tribunale di Napoli con il quale era stato loro ingiunto,
in solido, di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica, in favore
della ricorrente (ora) la
somma di Euro oltre interessi di mora al tasso legale
dal al saldo nonché le spese della procedura monitoria.
L'importo complessivo di cui al predetto decreto ingiuntivo, secon-
do quanto emergente dalla premessa del ricorso monitorio e dalla
documentazione allegata dalla parte ricorrente, aveva origine da di-
stinti rapporti intercorrenti tra e
e garantiti da fideiussioni per operazioni specifiche rilascia-
te da e 1) Euro quale
esposizione debitoria, alla data del 3-08-2017, di un rapporto di fi-
nanziamento n. ; 2) Euro quale esposi-
zione debitoria, alla data del 3-08-2017, del rapporto di conto cor-
rente n. ; 3) Euro quale esposizio-
ne debitoria, alla data del 3-08-2017, del rapporto di conto corrente
n. ; 4) Euro quale esposizione debi-
toria, alla data del 3-08-2017, del rapporto di conto corrente di corri-
spondenza n. ; 5) Euro quale espo-
sizione debitoria, alla data del 3-08-2017, del rapporto per anticipa-
zioni su fatture n.
In via preliminare deve rilevarsi come il D.I. opposto è stato conces-
so conformemente alle conclusioni rese dall'attuale parte opposta
nel ricorso monitorio. Tali conclusioni, tuttavia, sono state rese a se-



guito di evidente errore materiale di calcolo della parte ricorrente che, nell'effettuare la sommatoria delle diverse ragioni di credito analiticamente indicate nella premessa del ricorso (ed oggetto di idonea documentazione allegata al ricorso medesimo), non ha tenuto conto dell'importo di Euro quale esposizione debitoria per anticipi su fatture relativa al rapporto di portafoglio n. al-la data del 3-08-2017.

Appare indicativa la circostanza da un lato che gli opposenti hanno svolto contestazioni anche in relazione al detto rapporto, dall'altro lato che il giudice, nel conferire analitico mandato al CTU, ha espressamente indicato di tenere conto anche del menzionato rapporto n.

Gli opposenti, nella citazione introduttiva del presente giudizio di opposizione, hanno innanzitutto dedotto che nei rapporti oggetto del ricorso monitorio erano confluiti (riversando le relative partite contabili) precedenti rapporti instaurati con la Banca fin dagli anni '80 del secolo scorso.

Gli opposenti, in relazione ai predetti rapporti oggetto della domanda proposta in monitorio dalla Banca, hanno innanzitutto dedotto in modo assai particolareggiato (che qui si sintetizza): che i contratti non contemplavano alcuna specifica convenzione per interessi superiori al tasso legale; che era stata percepita dalla banca una commissione di massimo scoperto ed altri oneri mai concordati; che nemmeno i giorni di valuta erano stati previsti in contratto; che era stata applicata illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a danno di essa istante; che era stata superata la soglia "usura".

Instauratosi il contraddittorio la Banca convenuta resisteva alla domanda eccependo, tra l'altro, la prescrizione delle pretese attoree.



Venendo all'esame del merito devo svolgersi alcune premesse di carattere generale in ordine alla rilevanza della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto inviati dalla Banca al cliente, invocata, seppure implicitamente, dalla parte convenuta al fine di paralizzare la domanda attorea.

In effetti deve ritenersi che l'estratto conto bancario va considerato un mero documento contabile cosicchè l'invio dell'estratto conto, predisposto unilateralmente dalla Banca, svolge una funzione essenzialmente informativa in ordine allo svolgimento del rapporto. La mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla Banca al cliente può perciò rendere inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile, ma non pregiudica la possibilità per il correntista di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti (cfr. Cass. n. 4140/1995). In particolare le contestazioni attinenti alla nullità della clausole contrattuali da parte del cliente non possono essere considerate alla stregua di doglianze relative ad errori formali afferenti alle singole partite dell'estratto conto essendo invece attinenti alla stessa efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti annotati nell'estratto conto e come tali sono regolate dalle norme generali dei contratti.

In corso di causa è stato conferito analitico mandato di CTU contabile al fine di verificare la fondatezza delle doglianze degli opposenti e di eventualmente ricalcolare il credito della banca qui opposta. Il CTU ha esaminato la documentazione esibita dalle parti ed ha proceduto, sulla scorta del mandato conferitogli, alla elaborazione di alcune ipotesi alternative al fine di rideterminare il saldo effettivo dei rapporti in oggetto.



Nel procedere alla individuazione della ipotesi – tra quelle enunciate dal CTU – idonea effettivamente a rideterminare il saldo dei rapporti intercorrente tra le parti, vanno affrontate alcune questioni che tra esse parti restano decisamente in contestazione (cfr. da ultimo le memorie conclusionali depositate nei termini).

In relazione alla eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta il CTU, tra le ipotesi alternative, ha proceduto ad effettuare il ricalcolo degli atti di pagamento (rimesse solutorie) ossia il ricalcolo dei versamenti effettuati in assenza di fido anteriori di oltre 10 anni rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione. In effetti l'eccezione di prescrizione trova fondamento nella circostanza che, nel caso di specie, risultano formalizzate aperture di credito. Con riferimento alla prescrizione la difesa delle parti opponenti (cfr. memoria conclusionale) ha dedotto che il CTU avrebbe dovuto procedere a valutare le rimesse solutorie sulla scorta del "saldo ricostruito" e cioè del saldo già depurato dalle competenze illegittime addebitate nel corso del rapporto. Tale deduzione, tuttavia, non è convincente. Invero deve considerarsi (secondo un orientamento della giurisprudenza di merito cui si ritiene di aderire) che ogni versamento extrafido per essere considerato di natura solutoria deve necessariamente scontrarsi con l'annotazione di addebiti illegittimi atteso che operando ex ante l'eliminazione dal conto delle poste negative asseritamente non dovute si esclude che in concreto ciò possa avvenire. In effetti la prescrizione del credito ha per oggetto il pagamento indebito con la conseguenza che nel caso in cui i conteggi vengano fatti sui saldi ricalcolati (cioè depurati dalle competenze illegittimamente addebitate dalla banca), si verrebbe di fatto a rendere inoperante l'istituto della prescrizione la cui finalità è appunto quel-



la di impedire la ripetizione del pagamento prescritto.

Correttamente inoltre il CTU, nell'enucleare le ipotesi alternative di rideterminazione del saldo, ha proceduto escludendo dal conteggio qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista non oggetto di specifica pattuizione nel corso del rapporto, fatta eccezione delle imposte e delle tasse dovute per legge. Il CTU ha poi giustamente applicato il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della banca ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente).

Del tutto condivisibile è quanto argomentato dal CTU, sulla scorta della documentazione esibita dalle parti, in ordine alla circostanza (specificamente invocata dalle parti opponenti nella citazione in opposizione) che il conto corrente n. [redacted] – pure oggetto del decreto ingiuntivo – sia la prosecuzione dell'originario rapporto n. [redacted], a sua volta confluito nel conto n. [redacted] poi diventato n. [redacted]. In conseguenza il CTU ha correttamente considerato il rapporto come unitario a decorrere dal 31-12-1982 (data del primo estratto disponibile per il conto n. [redacted] con saldo debitore iniziale pari a vecchie £ [redacted]).

Il CTU ha invece escluso alcuna unità di rapporto con riferimento al conto n. 64 che è coesistito con il n. [redacted] per oltre un decennio (è sorto nel 1997 e si è estinto il 16-12-2008 mediante girocontazione del saldo residuo proprio sul conto n. [redacted]).

Correttamente il CTU ha ritenuto che tra i predetti due conti sussista un mero collegamento contabile discendente, appunto, dalla girocontazione del saldo finale del n. 64 sul rapporto [redacted]. Opportunamente il CTU ha mantenuto il rapporto contabile in sede di rideeterminazione del saldo finale del conto n. [redacted].



Alla data del 25-05-2017 – epoca dell’ultimo estratto conto disponibile – il c/c n. _____ esponeva un saldo debitore di Euro _____. Trattasi di un conto corrente “ordinario” utilizzato dall’impresa per la gestione della propria liquidità.

Il conto anticipi n. _____ risulta acceso in data 10-07-2014 ed alla data del 23-05-2017 presentava il saldo debitore di Euro _____; il conto anticipi n. _____ risulta acceso in data 13-12-1995 ed estinto in data 31-10-2003 (trattasi di conti accessori utilizzati dalla banca onde anticipare alla cliente il valore di crediti commerciali aventi scadenza futura); i rapporti sono risultati funzionalmente collegati al conto _____ stante la contestuale annotazione – sui due rapporti – di partite di pari importo ma di segno diverso.

Il conto corrente ordinario n. _____ risulta acceso il 28-03-2008 ed alla data del 29-05-2017 (di chiusura conto) esponeva saldo debitore di Euro _____.

Il conto corrente ordinario n. _____ risulta acceso in data 9-03-1997 ed estinto in data 16-12-2008. I conti anticipi n. _____, n. _____, n. _____, n. _____, n. _____, n. _____ sono risultati funzionalmente collegati al conto corrente n. _____ stante la contestuale annotazione – sui rapporti – di partite contabili di pari importo ma di segno diverso.

Il CTU (cfr. relazione in atti) per i predetti rapporti sopra individuati ha altresì effettuato le verifiche ex lege 108/1996 riscontrando, all’esito di un procedimento logico corretto, il superamento dei tassi soglia per alcuni trimestri e considerando il fenomeno riconducibile alla usura originaria atteso che gli sforamenti sono determinati da



variazioni del TEG per effetto di modifiche alle condizioni economiche praticate alla correntista.

Nel procedere ai ricalcoli – tenuto conto dei quesiti alternativi specificamente assegnatigli – il CTU ha opportunamente chiarito che la rielaborazione del conto n. _____ – rapporto non oggetto del ricorso monitorio – risulta propedeutica alla rielaborazione del conto _____ atteso che il saldo finale del conto n. 64 risulta girocontato, In cponin data 16-12-2008, sul conto _____ (rapporto oggetto delle pretese creditorie della banca qui opposta).

Tra le ipotesi alternative elaborate dal CTU appare preferibile quella indicata come IPOTESI DI CALCOLO 1B – 1A (tasso al saggio legale sino al 24-05-1995; tassi bot ex art. 117 TUB dal 25-05-1995; valute escluse sino al 24-05-1995; capitalizzazione esclusa, commissioni escluse sino al 29-09-2015; spese escluse; saldo c/c _____ come da ipotesi di rielaborazione 1A), considerando valido il saldo debitore iniziale e tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. Il saldo del rapporto n. _____ secondo tale ipotesi va rideterminato in Euro _____ a credito della società correntista in luogo dell'importo di Euro _____ richiesto in via monitoria dalla banca.

In definitiva – ed in applicazione dei criteri sopra individuati – il saldo complessivo dei rapporti intercorrenti tra le parti ed oggetto della originaria pretesa creditoria azionata in monitorio va rideterminato (secondo l'ipotesi in via alternativa prevista dal CTU che appare più corretta) in Euro _____ (pari a Euro _____ – Euro _____) a debito della opponente correntista. In particolare dall'importo complessivo di Euro _____ a debito della correntista risultante dal ricalcolo dei rapporti n. _____ e n. _____ nonché dal



saldo del rapporto di finanziamento n. e del rapporto di portafoglio n. (esclusi dalla indagine peritale in conformità del mandato conferito dal giudice) va detratto l'importo di Euro ricalcolato a credito della correntista in relazione al rapporto di c/c n.

Con riferimento ai contratti di finanziamento gli opposenti hanno altresì dedotto la nullità derivante dalla errata o mancata indicazione dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

Tale deduzione è infondata.

Invero deve ritenersi che dalla eventuale mancata corrispondenza tra ISC indicato in contratto e costo reale del finanziamento non deriverebbe alcuna invalidità del contratto di finanziamento, nemmeno sotto il profilo limitato alla clausola relativa agli interessi.

Invero si ritiene di aderire a quell'orientamento (attualmente prevalente) dei giudici di merito secondo cui non potrebbe ravvisarsi alcuna nullità ai sensi dell'art. 117 sesto comma TUB in quanto l'ISC non appare riconducibile ad una clausola contrattuale che preveda tassi, prezzi o condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. In effetti il predetto indicatore non ha alcuna funzione o regola di validità, tanto meno essenziale, del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali ben conosciute dal cliente. In effetti l'ISC, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto (comunque ricavabile dalle specifiche clausole dello stesso contratto) ha una sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale. La non corretta informazione mai potrebbe rilevare in ordine alla validità del contratto di fi-



nanziamento (o di alcune specifiche clausole) ma, al più, può avere valenza di comportamento ingannevole da parte della banca idoneo ad incidere in astratti sulla determinazione a contrarre del cliente. Tale aspetto, tuttavia, non risulta specificatamente allegato dalle parti oppONENTI.

Infine va esaminata la posizione degli oppONENTI [] e [] quali fideiussori della debitrice principale.

Gli stessi, in corso di causa, hanno dedotto la nullità, quanto meno parziale, delle fideiussioni sottoscritte in adesione ad intese anticoncorrenziali in violazione della normativa antitrust.

La questione – certamente anche rilevabile di ufficio – trae origine dal provvedimento n. 55 del 2-05-2005 emesso dalla Banca di Italia in funzione di Autorità Garante della concorrenza tra gli istituti creditizi.

Trattasi di eccezione che, in quanto mera difesa diretta ad opporsi al decreto ingiuntivo, ben può essere decisa da questo Tribunale.

Deve effettivamente ritenersi – conformemente a quanto sostenuto dalla sentenza n. del Tribunale delle Imprese di Napoli, da numerose pronunce di altri giudici di merito e, da ultimo, dalle pronunce della Suprema Corte alcune delle quali richiamate dalla difesa degli oppONENTI – che nel caso di specie si verta in ipotesi di nullità parziale relativa alle sole clausole inserite nei contratti di fideiussione coincidenti con quelle oggetto della intesa accertata dal provvedimento menzionato della Banca di Italia.

Tali clausole comportano una deroga alla disciplina codicistica della fideiussione con riferimento a quanto previsto dagli artt. 1955, 1956 e 1957 cc.

Tuttavia, pur in presenza di tale astratta nullità delle clausole, la



questione è del tutto irrilevante ai fini della opposizione proposta dai fideiussori i quali non hanno tempestivamente – e cioè nell'atto di opposizione a D.I. – sollevato in concreto e le relative eccezioni (che sono eccezioni in senso stretto e non rilevabili di ufficio) come ad esempio quelle prevista dall'art. 1957 cc.

Alla luce della comunque rilevante esposizione debitoria accertata va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dai debitori (per altro non suffragata da specifiche allegazioni) avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo comportamento della banca.

In definitiva – per quanto sopra argomentato – l'opposizione può essere in parte accolta ed il D.I. opposto va certamente revocato.

In accoglimento della domanda originariamente proposta con il deposito del ricorso monitorio gli attuali opposenti vanno condannati in solido al pagamento in favore della (quale cessionaria del credito azionato dalla banca originaria ricorrente) rappresentata dalla (interventrice volontaria) della somma di Euro , oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio (15-12-2017).

L'esito complessivo della lite – con il solo parziale accoglimento delle doglianze degli opposenti – e la natura della controversia costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

Le spese di CTU – liquidate con apposito decreto emessi in corso di causa – vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in uguale misura.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il D.I. n.) emesso dal Tribunale di Napoli in data 15-01-



2018 e sulla domanda riconvenzionale proposta da
in liquidazione in persona del legale rappresentante pro
tempore, nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore
(quale incorporante), con l'intervento volonta-
rio di (quale cessionaria del credito originariamente
vantato da), rappresentata da
spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provve-
de:
accoglie l'opposizione, per l'effetto, revoca il D.I. opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli opposenti;
in accoglimento della domanda originariamente proposta dalla Ban-
ca con il ricorso monitorio condanna in li-
quidazione, l e, in solido, al pagamento
in favore di rappresentata da spa
della somma di Euro ()
) oltre interessi legali dalla data del 15-12-
2017 al soddisfo;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti in uguale misura
le spese di CTU come già liquidate in virtù dell'apposito decreto
emesso in corso di causa.
Così deciso in Napoli in data 1 marzo 2022

IL GIUDICE UNICO

